



Sent. n.187/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Antonio Ciaramella	Presidente
dott. Massimo Balestieri	Consigliere
dott. Angelo Maria Quaglini	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80128**
del registro di segreteria, promosso a istanza della
Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale
per la Regione Lazio nei confronti di:

- **X** **X** , nato a Roma (RM) il 26
agosto 1964 (c.f. -----), rappresentato
e difeso dall'Avv. Sergio Maglio (c.f.
MGLSRG51B21H501S) ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Roma, alla Via di San Saba n.
7 (pec sergiomaglio@ordineavvocatiroma.org);

- **X** **X** **X** **X** (P.I. -----)

in persona del titolare X X , con
sede in Roma, alla via ----- e domicilio
digitale -----,
rappresentata difesa dall'Avv. Sergio Maglio (c.f.
MGLSRG51B21H501S) ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Roma, alla Via di San Saba n.
7 (pec sergiomaglio@ordineavvocatiroma.org.);

VISTO l'atto di citazione e tutti gli atti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del 16 gennaio 2024 il
Consigliere relatore dott. Angelo Maria Quaglini, il
Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott.ssa
Emanuela Rotolo e, per il sig. X X e la
omonima ditta individuale, l'Avv. Guido Rossi su
delega dell'Avv. Sergio Maglio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 4 settembre 2023,
depositato il 5 settembre 2023, la Procura Regionale
evocava in giudizio il sig. X X ,
sia a titolo personale sia come titolare dell'omonima
impresa individuale, esercente attività di
coltivazioni agricole associate all'allevamento di
animali, onde sentirlo condannare al risarcimento,
della somma complessiva di euro 64.725,89 (oltre
rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di
giudizio) per il danno patrimoniale da indebita

percezione di contributi europei finalizzati al sostegno del settore agricolo.

2. Più in dettaglio, nel libello introduttivo viene precisato che, con segnalazione del 16.11.2022 (prot. n. -----), la Guardia di Finanza denunciava che il sig. X X aveva esposto dati falsi nelle domande uniche di pagamento per interventi a sostegno degli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune dell'Unione (di seguito anche PAC), a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia per gli anni 2018, 2019 e 2020 e nelle relative schede fascicolo, attraverso l'indicazione di superfici di terreni agricoli di cui lo stesso non aveva più la titolarità.

3. Dalla segnalazione emergeva che, in data 10.03.2004, l'Istituto di Servizi per il Mercato agricolo alimentare (ISMEA) aveva stipulato con X X e X X un contratto di vendita con patto di riservato dominio avente ad oggetto terreni e manufatti siti in Roma, identificati al Foglio ----, particelle --- --- -- --- (doc. 1, all. f - 4), al prezzo di euro 643.417,32, da corrispondersi in 30 rate annuali da euro 30.740,96. L'assetto negoziale prevedeva altresì che il mancato pagamento di due rate determinasse la risoluzione di diritto del contratto (art. 8).

4. Nella segnalazione della Guardia di Finanza veniva altresì specificato che il 17.2.2014, il sig. X X , comproprietario della quota indivisa del 50% del fondo rustico costituito dai terreni agricoli acquistati da ISMEA, concedeva in comodato gratuito a X X , per venti anni e con effetto dal 12 settembre 2013, il fondo rustico costituito dalle particelle catastali Foglio OMISSIS .

5. A causa dei ritardi negli adempimenti di pagamento delle rate, su richiesta di ISMEA, il Tribunale ordinario di Roma, Sez. II civ., con sentenza del 5.4.2018 accertava la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita citato, disponendo conseguentemente l'immediato rilascio dei terreni ceduti, a carico dei sigg.ri X .

6. Ciononostante, rileva l'atto di citazione, il sig. X X dichiarava, nella domanda unica di pagamento del 12 febbraio 2018 (doc. 2, all. 1), la disponibilità dei terreni identificati al Foglio OMISSIS ; nella domanda di pagamento del 18 maggio 2019 (doc. 2, all. 2), la disponibilità dei terreni identificati al Foglio OMISSIS ; nella domanda di pagamento del 17 giugno 2020 (doc. 2, all. 3), la

disponibilità dei terreni identificati al Foglio
OMISSIS .

7. Nella ricostruzione di parte attrice, attraverso la dichiarazione circa la disponibilità dei terreni di ISMEA, il sig. X avrebbe richiesto e ottenuto, a valere sul Fondo europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), la somma di euro 71.017,62, per la maggior parte indebitamente, così ripartiti:

- anno 2018: per complessivi euro 25.388,83, in forza di finanziamento concesso con decreto n. -- del 28 giugno 2019 - elenco -- - progressivo ---- per euro 25.056,47 e con decreto n. -- pubblicato il 14 ottobre 2019 - elenco -- - progressivo --- per euro 332,56;
- anno 2019: per complessivi euro 23.099,99, in forza di finanziamento concesso con decreto n. - del 25 ottobre 2019 - elenco -- - progressivo ---- per euro 15.386,55, con decreto n. -- pubblicato il 18 dicembre 2019 - elenco -- - progressivo --- per euro 4.787,80, con decreto n. -- pubblicato il 29 giugno 2020 - elenco -- - progressivo --- per euro 2.625,81 e con decreto n. -- del 14 ottobre 2020 - elenco -- - progressivo ---- per euro 299,83;
- anno 2020: per complessivi euro 22.528,80, in forza di finanziamento concesso con decreto n. - del 4

novembre 2020 - elenco -- - progressivo ---- per
euro 15.204,96 e con decreto n. -- pubblicato il
28 gennaio 2022 - elenco -- - progressivo -- per
euro 7.323,84.

8. Rispetto alla somma complessiva ricevuta, la quota
giudicata non spettante è quantificata nell'atto di
citazione in euro 64.725,89.

9. A seguito di istruttoria, l'Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura (AGEA) confermava la somma
indebitamente percepita dal sig. X così
distinta per annualità:

Settore	Campagna	Numero domanda	Importo indebitato
Domanda Unica	2018	-----	24.110,02
Domanda Unica	2019	-----	19.965,72
Domanda Unica	2020	-----	20.650,15

10. Per i medesimi fatti, nei confronti del sig. X
veniva avviato un procedimento sanzionatorio ai sensi
della l. n. 689/1981 da parte del Ministero
dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste, nonché formulata richiesta di rinvio a
giudizio per il delitto di indebita percezione di
erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p., con
riferimento alle domande di pagamento del 2019 e del
2020 contenenti la falsa attestazione di proprietà
dei terreni tornati a ISMEA a seguito di risoluzione
del contratto di compravendita.

11. Il libello introduttivo riporta altresì che l'AGEA

procedeva, con provvedimento prot. ----- del 2/06/2023, ad accertare l'indebita percezione dei predetti contributi comunitari, nonché, con nota del 2 giugno 2023, a chiedere la restituzione dell'importo complessivo di euro 67.029,83, di cui euro 64.725,89 a titolo di sorte capitale ed euro 2.303,94 a titolo di interessi decorrenti dalla data di percezione dei pagamenti.

12. Ciò premesso, in esito alle indagini condotte, previa emissione dell'invito a dedurre, la Procura erariale citava in giudizio l'odierno convenuto, contestando il danno da indebita percezione di contributi europei e ritenendo sussistenti tutti gli elementi della fattispecie di responsabilità amministrativa. Il rapporto di servizio viene ravvisato nel collegamento funzionale tra i contributi pubblici assegnati e le finalità pubblicistiche perseguite dal programma di intervento. Tale vincolo astringerebbe sia l'impresa individuale beneficiaria sia la persona fisica che materialmente li ha indebitamente richiesti, distraendoli da altri potenziali legittimi percettori.

12.1. La condotta illecita è identificata nella falsa attestazione dei requisiti legittimanti

l'ottenimento dei contributi europei, sanciti dal quadro normativo comunitario in materia (Regolamento 1307/2013 e Regolamento n. 1306/2013) e dalla regolamentazione attuativa a livello nazionale, consistenti nella sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca all'imprenditore la disponibilità della superficie dichiarata e sulla quale si svolge l'attività oggetto dell'aiuto. Diversamente da quanto dichiarato nelle tre domande di pagamento in contestazione, lo X non aveva alcun valido titolo giuridico con riferimento alle superfici (pari a 19,96 ettari) che costituivano oggetto del contratto di compravendita con ISMEA, poi risolto con sentenza del Tribunale di Roma. Per la domanda di pagamento relativa alla campagna 2018 lo X avrebbe omesso, a seguito della pubblicazione della citata sentenza del giudice civile (5 aprile 2018), di procedere alle necessarie rettifiche della dichiarazione, al fine di modificare in riduzione il contributo spettante.

12.2. Il danno erariale è individuato dalla Procura nella distrazione dei fondi pubblici in discorso dalle finalità cui gli stessi erano destinati ed è considerato causalmente riconducibile alle

dichiarazioni fraudolente del convenuto.

12.3. L'elemento soggettivo dell'illecito è configurato in termine di dolo, stante la consapevole rappresentazione e volontà, da parte del convenuto, di rendere dichiarazioni mendaci in ordine al possesso di un terreno, il cui contratto di acquisto era stato dichiarato risolto, al fine di ottenere indebitamente diritti all'aiuto.

13. Con memoria del 21.12.2023, depositata in pari data, si costituiva in giudizio il convenuto Sabatino Spizzichini, anche quale titolare dell'omonima ditta individuale.

13.1. In via preliminare, la difesa formula istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello penale pendente innanzi al Tribunale di Roma per i medesimi fatti.

13.2. A titolo di contestualizzazione dei fatti dedotti in citazione, la difesa rappresenta che - a causa di asseriti inadempimenti e violazioni di obblighi professionali da parte del difensore nominato nell'ambito del giudizio civile instaurato da ISMEA - il sig. X non avrebbe mai avuto notizia degli esiti dello stesso e della sentenza costitutiva di risoluzione del contratto di acquisto dei terreni, sino alla ricezione, in data 22.10.2021,

dell'atto di precetto notificato unitamente al titolo esecutivo, nonché per effetto degli atti di contestazione ricevuti nell'ambito del procedimento penale, contabile e amministrativo di revoca vertenti sui medesimi fatti.

13.3. Le domande di pagamento contestate sarebbero state redatte e presentate dal convenuto in buona fede, non avendo avuto quest'ultimo contezza degli esiti del contenzioso né disponendo delle necessarie competenze giuridiche per comprendere la modifica della titolarità giuridica dei terreni, né per discernere tra quelli tornati in proprietà ad ISMEA e quelli ancora a lui attribuiti.

13.4. Nel merito, la difesa eccepisce l'insussistenza dei profili soggettivi ed oggettivi dell'azione di responsabilità in relazione alla domanda di pagamento per il 2018. Quest'ultima venne infatti presentata in data antecedente (12.2.2018) a quella di pubblicazione della sentenza che ha disposto la risoluzione del contratto di compravendita (5.4.2018). Tale circostanza temporale ha assunto rilievo in ambito penale, escludendo la domanda del 2018 dal reato contestato, ma riverbera i suoi effetti anche con riferimento alle altre due annualità, in quanto la sentenza non sarebbe stata

segnalata al sistema informativo del SIAN, se non a partire dal 2021, escludendo l'elemento soggettivo del dolo in capo allo X , in buona fede convinto di permanere nella titolarità giuridica dei terreni. A ciò concorre anche l'automaticità della procedura di richiesta dei contributi europei con modalità che esulano dalla sfera diretta del richiedente, essendo la stessa gestita da organismi di Confagricoltura che hanno, a loro volta, diretto accesso ai sistemi telematici (SIAN) per verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi (proprietà dei terreni) e soggettivi per l'erogazione stessa.

13.5. Eccepisce altresì l'insussistenza del danno erariale, il quale non consisterebbe nella mancata restituzione dei contributi sotto il profilo del mero inadempimento, ma nella distrazione delle risorse pubbliche dalla loro destinazione istituzionale; tale condizione potrebbe anche essere individuata nella mancata rendicontazione e nella mancata restituzione del finanziamento ma tali elementi non costituirebbero di per sé, in assenza di altre circostanze, prova certa ed univoca di danno erariale (cfr. Corte dei Conti - Sez. Giur. Reg. Piemonte - 27.7.2022).

13.6. Nel caso di specie, il sig. X avrebbe

in buona fede continuato ad utilizzare i terreni in discorso per scopi esclusivamente agricoli e di allevamento, fino alla data di riappropriazione da parte di ISMEA (12.11.2023), in coerenza con le finalità perseguite dal programma di sostegno europeo, escludendo quindi l'asserita distrazione di fondi dalla prescritta destinazione.

13.7. Chiede quindi il rigetto integrale della domanda attorea ovvero, in subordine, di quella relativa ai fondi erogati per l'anno 2018. In via ulteriormente subordinata richiede il ricorso al potere riduttivo dell'addebito.

14. All'odierna udienza di discussione, il Pubblico Ministero si è richiamato agli scritti già versati in atti, sottolineando che la difesa non ha fornito alcuna prova concreta circa la mancata conoscenza da parte dello X dell'avvenuta risoluzione del contratto, che peraltro ha operato di diritto per effetto del mero inadempimento del pagamento delle rate, né della mancata comunicazione della sentenza civile. Quanto alla domanda del 2018, ha ribadito l'obbligo per il convenuto di attivarsi per rettificare le superfici in disponibilità inizialmente dichiarate entro il 15 maggio 2018 (come prescritto nella domanda sottoscritta), nonché

sottolineato come l'esclusione dall'ambito penale della domanda di pagamento del 2018 non assuma rilievo nel presente giudizio, stante la diversità di fondo delle azioni. Non risulta altresì assolta la prova circa l'utilizzo dei terreni per finalità agricole in quanto le fatture dei fornitori di energia non sono idonee ad assicurare che il servizio si riferisca ai terreni oggetto di contestazione. Ha quindi insistito per l'accoglimento della domanda, opponendosi alla richiesta di sospensione. Per la difesa, l'Avv. Rossi ha richiamato le considerazioni della memoria di costituzione, sottolineando la buona fede del sig. X e l'utilizzo dei fondi per finalità pienamente coerenti con quelle per i quali gli stessi sono programmati.

15. In esito alla discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La fattispecie di responsabilità all'odierno attiene ad un'ipotesi di danno erariale presuntivamente cagionato dal Sig. X all'AGEA, quale organismo pagatore nazionale, per effetto dell'erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività agricole e di allevamento, in

assenza dei relativi requisiti di legge, falsamente attestati dal convenuto in sede di domanda di pagamento. L'azione è stata rivolta dalla Procura nei confronti del sig. X sia in proprio sia quale titolare dell'omonima ditta individuale, esercente attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali. Va, al riguardo, sottolineato come all'impresa individuale, per pacifica giurisprudenza, non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare, sia sotto l'aspetto sostanziale, sia sotto l'aspetto processuale (*ex multis*, Cass. 20.7.2021 n. 20650, Cass. 30.5.2007 n. 12757).

2. In via preliminare, il Collegio, esaminata l'istanza di sospensione del presente giudizio per contemporanea pendenza di quello penale, ritiene che la stessa debba essere respinta.

2.1. I principi di ragionevole durata del processo, di autonomia ed indipendenza del processo contabile (art. 111 Cost.; art. 6 Convenzione EDU; art. 3 e 4 c.g.c.) impongono, infatti, la prosecuzione del presente giudizio.

2.2. La giurisprudenza di legittimità unanime, sia

civile (Cass., 23 novembre 2017, n. 9081; Cass., 29 gennaio 2016, n. 6659; Cass., 13 novembre 2015, n. 3907) che contabile (C. conti, SS.RR., 3 luglio 2018, n. 9/2018/RCS; C. conti, sez. I, 16 aprile 2019, n. 89; 28 gennaio 2020, n. 23; 5 maggio 2021, n. 165 e 173), afferma che i giudizi civili o contabili sono autonomi dai processi penali; di tal che l'azione risarcitoria può essere esercitata, anche contestualmente, in sede civile, penale o davanti alla Corte dei conti con il solo limite del definitivo risarcimento di tutti i danni.

3. Passando all'esame nel merito, ad avviso di questa Sezione, la domanda risarcitoria risulta fondata e merita accoglimento. Ricorrono, infatti, tutti gli elementi tipici della responsabilità erariale ossia: la sussistenza del rapporto di servizio tra soggetti agenti ed ente pubblico, le condotte attive o omissive ascrivibili ai convenuti, il danno attuale e concreto sofferto dal soggetto pubblico, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, nonché l'elemento psicologico della colpa grave o, come nel caso di specie, del dolo.

4. Quanto al primo elemento, in base a giurisprudenza oramai consolidata della Corte di cassazione (cfr., Cass. civ., SS.UU., *ex multis*: n. 4511/2006, n.

5019/2010, n. 23897/2015 e n. 21297/2017), i privati percettori di contributi economici pubblici intrattengono sostanzialmente un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione poiché, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie conseguite, concorrono a realizzare l'interesse pubblico alla cui cura è preposta l'amministrazione erogatrice. Tale collegamento funzionale va considerato sussistente, in base al principio di assimilazione ex art. 325 TFUE (Cass. SSUU n. 20701/2013), anche quando la fonte originaria delle risorse è rappresentata dal bilancio europeo e i fondi transitano, in ambito nazionale, solo attraverso l'organismo pagatore (in questo caso AGEA).

5. Ai fini dello scrutinio degli ulteriori elementi oggettivi dell'illecito amministrativo-contabile, il Collegio ritiene necessario richiamare la normativa che, nel periodo di riferimento, ha regolato le erogazioni comunitarie nel settore agricolo.

5.1. La disciplina degli aiuti finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per le campagne agricole 2018, 2019 e 2020 è contenuta nel Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori

nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, nonché nel Regolamento (Ue) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. A ciò si aggiungono il Regolamento delegato (UE) 639/2014 della Commissione e il Reg. di esecuzione (UE) 641/2014 della Commissione. Tale disciplina ha ampliato e semplificato il sistema del pagamento unico svincolato dall'obbligo di produzione (c.d. disaccoppiamento), introdotto dal Reg. CE 1782/2003, prevedendo il rispetto di determinate norme di condizionalità relative alla corretta applicazione dei criteri di gestione e alle buone condizioni agronomiche e ambientali previste dagli artt. 93 e 94 Reg. UE 1306/2013.

6. Tale normativa, modificando l'impostazione del sostegno finanziario dal prodotto al produttore, riconosce all'agricoltore/allevatore un contributo di sostegno al reddito calcolato sulla base della media dei contributi ricevuti negli anni precedenti e legato, in linea di massima, all'estensione della superficie aziendale complessivamente destinata ad attività produttiva.

7. Il nuovo regime, quindi, pur prevedendo degli aiuti al reddito non più vincolati alle produzioni agricole e zootecniche, ha continuato a parametrare in linea di massima questi aiuti all'estensione della superficie aziendale dell'impresa agricola. Ciò in quanto gli aiuti sono subordinati al rispetto di impegni/condizioni i quali presuppongono che l'impresa agricola abbia la piena disponibilità dei terreni interessati i quali devono essere perfettamente identificabili, al fine di prevenire possibili abusi.

8. Il titolare dell'impresa agricola, per conseguire il suddetto contributo, deve costituire un "fascicolo aziendale" (istituito dall'art. 9 del d.P.R. 503/1999 nell'ambito dell'Anagrafe delle aziende agricole introdotta dall'art. 14, c. 3, d.lgs. n. 173/1998) che è l'insieme delle informazioni e dei documenti relativi all'azienda agricola, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali con l'indicazione degli estremi catastali e del relativo titolo di conduzione, e presentare ogni anno una domanda di contributo, la cosiddetta Domanda Unica di Pagamento (DUP), nella quale deve indicare tutte le particelle agricole dell'azienda (art. 72 Reg. 1306/2013) di cui ha la disponibilità in base ad uno dei titoli

giuridici espressamente presi in considerazione dalla relativa disciplina nazionale di ogni Stato membro.

9. Tale domanda di pagamento va presentata dall'imprenditore agricolo in via telematica all'AGEA quale organismo pagatore, anche avvalendosi dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

10. La necessità di dare certezza della consistenza aziendale, quale elemento centrale delle domande annuali di contributo a valere sul FEAGA, ha prodotto nell'ordinamento nazionale una disciplina integrativa specifica, recata dall'art. 3, c. 1, lettera f, d.P.R. n. 503/1999, dai decreti MIPAAF del 4 aprile 2000, del 10 agosto 2001, del 17 aprile 2003 e del 20 marzo 2015 e dalle circolari adottate dall'AGEA (n. 35 del 24.04.2001, n. 23 del 24.04.2003 e n. 210 del 20.05.2005) secondo la quale l'erogazione dei contributi agricoli comunitari è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca all'imprenditore agricolo (coltivatore/allevatore) la disponibilità della superficie.

11. Tale disciplina dimostra la necessità, avvertita dall'ordinamento nazionale, di contrastare fenomeni fraudolenti, ammettendo ai contributi solo le

superfici per le quali la disponibilità giuridica potesse essere fondata su titoli formalmente riconosciuti ed adeguatamente provati dal beneficiario, non potendo rilevare la semplice materiale disponibilità dei terreni senza alcuna dimostrazione della titolarità di un diritto reale o personale di godimento previsto dall'ordinamento nazionale.

12. In tal senso si è espressa, con orientamento costante, la giurisprudenza contabile (Cfr., ex multis, C. conti: Sez. giur. App. Reg. siciliana, n. 77/2015; Sez. I giur. Centr. App., n. 281/2013, Sez. giur. Reg. siciliana, n. 3331/2013, sez. giur. Veneto, sent. 54/2011), la Corte di cassazione (Cfr. Sez. II penale, n. 42363/2012), nonché la Corte di giustizia europea (sent. n. C-375/08 del 24.06.2010) che ha affermato il principio di diritto secondo il quale la normativa comunitaria non osta a che gli Stati membri impongano nella loro normativa nazionale l'obbligo di produrre un valido titolo giuridico, a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario, in particolare quello di proporzionalità.

13. La normativa comunitaria precedentemente

richiamata ha previsto anche i casi di decadenza dal contributo e di ripetizione degli importi percepiti. L'art. 60 del Regolamento Ue n. 1306/2013 prevede che "i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione". Inoltre, l'art. 19, co. 2, Reg. 640/2014, in tema di sovradichiarazione, prevede che, se la differenza constatata è superiore al 20 per cento della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie.

14. A tale normativa comunitaria si aggiungono le disposizioni generali nazionali in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione ex art. 75 d.P.R. 445/2000 il quale prevede che, qualora dal controllo delle predette dichiarazioni, "emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", ferma restando la responsabilità penale.

15. Infine, bisogna richiamare l'art. 3, co. 1, l n. 898/1986 il quale prevede che chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito.

16. Ciò premesso in merito al quadro normativo di riferimento, nel libello introduttivo la Procura contesta all'odierno convenuto una condotta omissiva, relativamente alla domanda di pagamento del 2018, e due condotte attive, rispetto alle domande di pagamento per il 2019 e 2020. La prima consiste nel non aver, il sig. X , proceduto a rettificare la domanda di contributo, a seguito della sentenza del tribunale civile del 5 aprile 2018; le due condotte attive si estrinsecano nella reiterazione di richieste di contributi anche nelle successive annualità, pur non disponendo più della titolarità giuridica dei terreni. In atti sono depositati i documenti attestanti i comportamenti contestati dalla Procura: la domanda unica di pagamento relativa alla campagna del 2018 (n. -----

-----) del 12.2.2018; la domanda unica di pagamento relativa alla campagna del 2019 (n. -----) del 18.5.2019, per ettari 22,33; la domanda unica di pagamento relativa alla campagna del 2020 (n. -----) del 17.6.2020, sempre per oltre 22 ettari. In tutti i tre documenti, nella Sezione II, il sig. X risulta richiedere l'attivazione dei diritti d'aiuto ex art. 32 del Reg. Ue n. 1307/2013 per le superfici ammissibili dichiarate nella successiva Sez. III dei medesimi moduli, includendo anche i terreni rispetto ai quali aveva perso ogni titolo giuridico a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di risoluzione del contratto (5.4.2018). Risultano, quindi, provate *ex actis* le condotte ascritte all'odierno convenuto e la relativa antigiuridicità, non avendo il sig. X rettificato la domanda del 2018 entro il 15 maggio dello stesso anno (come invece richiesto dal quadro K del modulo) e avendo proseguito a presentare quelle del 2019 e 2020 con una rappresentazione dei fatti non corrispondente alla realtà.

17. Da tali condotte, il Requirente fa scaturire il danno da illegittima corresponsione dei contributi europei. Questo Collegio ritiene che il pregiudizio contestato sia dimostrato sia nell'an sia nel

quantum. In merito al primo aspetto, l'erogazione dei contributi in assenza dei presupposti previsti dall'ordinamento qualifica come illegittima la relativa percezione da parte del beneficiario. Come sopra evidenziato, l'ordinamento nazionale ha subordinato gli aiuti pubblici al requisito della disponibilità giuridica delle superfici per le quali i fondi sono richiesti, fondata su titoli formalmente riconosciuti ed adeguatamente provati dal beneficiario. La ricezione dei fondi in assenza dei presupposti di legge determina un danno ingiusto all'amministrazione erogante, quale lesione delle finalità pubblicistiche perseguite con il programma di sostegno, sia in termini di distrazione delle risorse dagli obiettivi prefissati, sia in termini di sottrazione di una quota delle stesse ad altri potenziali beneficiari (Cass. SSUU ord. 14436/2018 e 9966/2010). Non possono al riguardo condividersi le osservazioni formulate dalla difesa in merito alla circostanza che, anche in assenza di un valido titolo, i terreni incentivati sarebbero stati, nelle tre annualità, nella disponibilità del convenuto, il quale li avrebbe utilizzati per le attività agricole e di allevamento, escludendo l'ipotizzato sviamento delle risorse europee. Come già riconosciuto dalla

giurisprudenza di questa Corte "... l'assunto per cui il diritto alle erogazioni sussiste anche in assenza di un titolo giuridico valido secondo le norme nazionali condurrebbe a "conseguenze aberranti" atteso che "anche un'occupazione abusiva di terreni, purché "effettiva", darebbe dunque diritto ad ottenere i contributi comunitari" (Sez. II app. n. 412/2017; Sez. I app. n.281/2013, richiamate da Sez. II app. n. 154/2020).

18. In merito alla quantificazione del pregiudizio, la stessa è ottenuta individuando, all'interno dei pagamenti complessivamente ricevuti dal convenuto a fronte delle tre domande (euro 71.017,62), la sola quota non spettante, in quanto relativa alle superfici (contraddistinte dai riferimenti: foglio OMISSIS) di proprietà di ISMEA e per le quali il convenuto non disponeva di un valido titolo di conduzione, dopo la sentenza del Tribunale di Roma n. ----- del 5.4.2018. Tale metodo porta ad individuare la cifra di euro 64.725,89, come ricalcolata dallo stesso Organismo pagatore AGEA (nota del 12.5.2023) e non contestata, nell'ammontare, dalla difesa del convenuto. Il Collegio, quindi, ritiene dimostrato e correttamente quantificato il danno esposto in citazione.

19. Quanto al nesso eziologico, il pregiudizio sopra richiamato risulta conseguenza immediata e diretta delle condotte omissive (mancata rettifica della domanda del 2018) e attive (presentazione delle domande del 2019 e 2020) perpetrate dal sig. X . I pagamenti indebiti sono stati generati dall'inoltro, da parte di quest'ultimo, di documentazione attestazione una situazione delle superfici non corrispondente al vero. Non può inoltre sostenersi, come adombrato nella difesa del convenuto, che il nesso eziologico sia reciso per effetto dell'intermediazione dell'organismo di Confagricoltura, il quale avrebbe inserito i dati della richiesta a sistema, senza verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'erogazione. Quest'ultimo, infatti, non poteva che limitarsi a prendere atto delle attestazioni false contenute nella domanda e ad inserirle nel sistema SIAN, essendo onere dell'imprenditore agricolo aggiornare il fascicolo aziendale. L'intermediazione dell'organismo di Confagricoltura non assume efficacia causale autonoma rispetto alla produzione del danno da indebita erogazione, generata dalla falsa attestazione sottoscritta dal diretto beneficiario.

20. Circa l'elemento psicologico, il Collegio condivide la ricostruzione della Procura che considera le condotte antigiuridiche del sig. X connotate da dolo, avendo lo stesso reso dichiarazioni mendaci circa l'ammissibilità a contributi di una parte consistente delle superfici. Rimane, infatti, solamente affermata, ma non provata, la circostanza che il convenuto fosse completamente all'oscuro degli esiti del contenzioso relativo ai terreni di ISMEA. In ogni caso il rilascio di attestazioni in sede di domanda di pagamento avrebbe richiesto al dichiarante un livello minimo di diligenza e prudenza nell'accertare preventivamente lo stato dei terreni, essendo a conoscenza della pendenza di un contenzioso sugli stessi, per averlo causato attraverso l'inadempimento del pagamento delle rate del contratto di compravendita. L'eventuale assenza di ogni verifica preliminare alla domanda di pagamento comporta la consapevole rappresentazione ed accettazione del rischio di formulare una richiesta indebita di contributi pubblici, con volontaria accettazione delle conseguenze negative per l'erario. Il descritto quadro probatorio depone per la convinzione che il convenuto abbia richiesto i contributi europei non

già ignorando che la richiesta potesse essere illegittima, o nel legittimo affidamento sulla sua regolarità, ma con l'intenzione di ottenere i fondi anche a discapito della rilevante probabilità che gli stessi fossero indebiti. Ciò integra l'elemento doloso, quantomeno nella forma del dolo eventuale (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Riunte Penali, 18 settembre 2014 n. 38343). Né può richiamarsi, a giustificazione di tale condotta, la circostanza che il sig. X non avesse conoscenza del quadro normativo che disciplina gli aiuti in agricoltura e degli obblighi che dallo stesso discendono in capo ai richiedenti, avendo questi dichiarato, nella domanda di pagamento, di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la materia, anche sotto il profilo penale e sanzionatorio, e di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'ammissibilità e la corresponsione del pagamento dei diritti all'aiuto previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013.

21. Da ultimo, in ordine alla domanda, avanzata in via graduata, peraltro in termini assolutamente generici, di esercizio del potere riduttivo ex art. 52, comma 2, T.U. n. 1214/1934 e art. 83 R.D n. 2440/192, va

rilevato che il connotato doloso della condotta, secondo la granitica giurisprudenza costituisce condizione ostativa all'accoglimento della richiesta (ex multis, Sez. III app. n. 142/2019, Sez. I app. n. 432/2017; Sez. II app. n.469/2019; n.263/2017; n.522/2017). Nel caso di specie, inoltre, si verte in un'ipotesi di illecito arricchimento del convenuto e non sussistono elementi oggettivi, nella dinamica degli accadimenti, che possano giustificare la riduzione dell'addebito.

21.1. In conclusione, la domanda risarcitoria nei confronti del convenuto X , in proprio e in qualità di titolare dell'omonima ditta, va accolta, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di euro 64.725,89 (sessantaquattromilasettecentoventicinque,89) in favore di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, oltre alla rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli importi ricevuti a decorrere dai singoli pagamenti e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma rivalutata sono dovuti gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

22. Le spese seguono la soccombenza sostanziale e

sono liquidate a carico del convenuto, come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità in epigrafe accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna X X , come in atti generalizzato, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento della somma di euro 64.725,89 in favore di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, oltre alla rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli importi ricevuti, a decorrere dai singoli pagamenti e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma rivalutata sono dovuti gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Condanna, altresì, il sig. X X al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell'art. 31, c. 5, c.g.c.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di tutti i soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Angelo Maria Quaglini

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 7 maggio 2024.

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 314,47 (trecentoquattordici/47).

IL DIRIGENTE
LUCIANA TROCCOLI
F.to digitalmente